

Consiglio Regionale della Puglia

Bari, 16.7.79

Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici  
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. C. C.

IL PRESIDENTE

Prot. n. 183 / 733

Ill.mo Sig. PRESIDENTE

Consiglio Regionale

S E D E

oggetto: p.d.l. "Modifica alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 39 - Norme di interpretazione ed integrazione dell'art. 85 della L.R. 25.3.74, n. 18"

Allegata alla presente si trasmette copia della proposta di legge di cui all'oggetto, approvata alla unanimità da questa Commissione nella seduta del 27 giugno, e sulla quale la I Commissione ha espresso parere favorevole nella seduta del 10 luglio u. s.

Cordiali saluti

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE		
B A R I		
6 LUG. 1979		
Prot. n. <i>977</i>	Cl. <i>1</i>	Fasc.

( Giuseppe Colonna )

*Signor  
Venerabile*



*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze*  
*Assetto del Territorio ed Enti Locali*

IL PRESIDENTE

Prot. n.216-221/2769-2824

am/

Bari, li 10/7/79

Ill.mo Sig. Presidente della  
2 Commissione Consiliare  
SEDE


Al Sig. Presidente del Consiglio  
Regionale  
SEDE

Oggetto: d.d.l. "Istituzione del nucleo guardie giurate parti-  
colari della Regione Puglia";  
p.d.l. "Modifica alla legge regionale 18/8/78, n. 39  
- Norme di interpretazione ed integrazione dell'art.  
85 della L.R. n. 18/74".

Questa Commissione, nella seduta odierna, ha espresso  
parere favorevole ai testi di legge in oggetto, ai sensi  
dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio.

Distinti saluti

(prof. Marcello Rizzo)  
d'ordine  
(dott. Nicola De Filippis)



MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 1978, N. 39  
"NORME DI INTERPETRAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLO  
ART. 85 DELLA L.R. 25/3/74, n. 18

RELATORE: Giuseppe COLONNA

Signor Presidente,  
Colleghi Consiglieri,

con la legge regionale 18/8/78, n. 39 "Norme di interpretazione ed integrazione dell'art. 85 della l.R. n. 18/74" si prendeva atto dell'appartenenza del personale proveniente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale a ruoli atipici.

La stessa Commissione di cui all'art. 85 della citata legge n. 18 riconoscendo l'atipicità del ruolo del suddetto personale, si esprimeva a favore del suo inquadramento nel ruolo regionale al V livello retributivo e funzionale.

In tal senso si pronunciava anche la sentenza del T.A.R. per la Puglia n. 431 del 22.2.77 su ricorso di un dipendente appartenente al suddetto ruolo.

Con la citata legge regionale n. 39 del 1978, quindi, se da un lato l'amministrazione regionale riconosceva l'inquadramento di questo personale al V livello, lo limitava, però solo a quei dipendenti in possesso del parametro 270 anche se conseguito con l'applicazione dell'art. 68 del D.P.R. n. 748 del 30.6.72, introducendo così una discriminante basata sul presupposto retributivo (parametro 270 appunto) e non sul contenuto delle mansioni poste a base dei criteri di inquadramento.

Tra l'altro la stessa legge rivalutando per intero il servizio prestato dal personale interessato presso l'amministrazione di provenienza nello stesso ruolo, riconosceva implicitamente l'atipicità delle mansioni svolte, dal primo momento in cui il personale suddetto entrava a far parte del ruolo in questione e non da quando raggiungeva il parametro 270.

Applicando, quindi, la legge n. 39 l'Amministrazione regionale provvedeva ad inquadrare al V livello il personale in possesso del suddetto parametro, mentre per quel personale che pur appartenendo allo stesso ruolo, ma non <sup>in</sup> possesso del parametro richiesto dalla legge, lo

inquadrava al livello immediatamente inferiore, creando così una evidente disparità di trattamento.


Vi è da aggiungere, infine, che anche altre Regioni all'inquadramento del personale in esame, hanno provveduto con il V livello a prescindere dal parametro.

In conclusione, se è stata riconosciuta l'appartenenza a ruoli atipici del personale proveniente dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale di conseguenza tutto il suddetto personale deve essere inquadrato al V livello retributivo e funzionale.

Peraltro, per una esigenza di maggiore chiarezza, il numero del personale interessato è limitato a sole quattro unità.

Per le considerazioni su esposte ci auguriamo, quindi, che la presente proposta di modifica alla legge regionale n. 39/78 che è stata approvata dalla competente Commissione alla unanimità, trovi analogo consenso da parte di questa Assemblea.

( Giuseppe Colonna )



## ART. 1

L'articolo unico della legge regionale 18/8/78, n. 39 è così modificato:

"Il personale proveniente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale appartenente a ruoli atipici-quali addetti al servizio avviamento al lavoro, collocatori comunali, addetti alla vigilanza- viene inquadrato nella quinta fascia retributiva funzionale."

Il servizio prestato nell'Amministrazione di provenienza, nello stesso ruolo, viene valutato per intero.

## ART. 2

Il maggiore presunto onere riveniente dall'applicazione della presente legge ammontante a £ 23.000.000, per l'anno 1979, trova copertura sul cap. 39 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali L.R. n. 18/74 ed oneri rivenienti dall'applicazione dell'art. 4 della L.R. n. 23/74" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato con L.R. n. 31 del 6/6/79.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.